

Delibera n. 98/2022

Procedimento avviato con delibera n. 6/2022, del 13 gennaio 2022, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo, relativamente al Prospetto informativo della rete per l'anno 2022.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 giugno 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:
- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 138, e in particolare:
- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: *“Il presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia”*;

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *“Le reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”;*
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: *“Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;*
- l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale *“Le attività disciplinate dal presente decreto si uniformano ai seguenti principi (...) c) libertà di accesso al mercato dei trasporti di merci e di passeggeri per ferrovia da parte delle imprese ferroviarie, in conformità alle prescrizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea e negli articoli 56 e seguenti del TFUE, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario”;*
- l'articolo 3, comma 1, lettera II), ai sensi del quale *“[a]i fini del presente decreto si intende per: (...) II) prospetto informativo della rete: un documento in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonché’ quelli relativi all’assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura”;*
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, ai sensi dei quali *“1. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d’infrastruttura”;*
- l'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 14, lettere a) e d), ai sensi del quale: *“[I]l’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] a) in caso violazioni*

della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; (...) d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione”;

- l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale “1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore”;

- l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;

VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”* e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);

VISTE

le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: “Linee guida”);

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 215/2020, del 17 dicembre 2020, notificata in pari data con prot. ART n. 20023/2020, con cui è stata accertata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (di seguito anche: “Società” o “TUA”) la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver elaborato e pubblicato il Prospetto informativo della rete (di seguito anche: il PIR) relativo all'anno 2020;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 126/2021, del 23 settembre 2021, notificata in pari data con prot. ART n. 14810/2021, con cui è stata accertata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto

legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver elaborato e pubblicato il Prospetto informativo della rete relativo all'anno 2021;

VISTA la nota prot. ART n. 18265/2021, del 15 novembre 2021 con la quale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 112/2015, è stato chiesto a TUA *“di indicare quale sia il termine (...) per la presentazione delle richieste di capacità con riferimento agli orari di servizio 2021-2022 e 2022-2023”*;

VISTA la nota di riscontro, assunta agli atti con prot. ART n. 19618/2021, del 9 dicembre 2021, con la quale TUA ha rappresentato, *inter alia*, che:

- *“(...) si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo convenzionale al fine di devolvere le funzioni essenziali di gestore dell'infrastruttura, di cui all'art. 3, comma 1, del Dlgs. 112/2015 e s.m.i., alla società RFI (...)”*;

- *“(...) le eventuali richieste di tracce da parte di altre imprese ferroviarie sulla linea in esercizio della scrivente, potrebbe avvenire in conseguenza della estensione del proprio Certificato di Sicurezza, solo successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione di Sicurezza, da parte di TUA, al momento ancora in itinere”*;

- *“In relazione ai tempi di attuazione del suddetto accordo (...) si prevede di uniformarsi per la prossima annualità di esercizio 2022-2023 alle modalità in uso presso RFI”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 6/2022, del 13 gennaio 2022, notificata in pari data con prot. ART n. 495/2022, con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo n. 112/2015, concernente il mancato adempimento, relativamente al Prospetto Informativo della Rete 2022, dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015;

VISTA la nota prot. ART n. 9751/2022, del 7 aprile 2022, con la quale sono state comunicate alla Società - previa deliberazione del Consiglio in pari data - le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b), del Regolamento sanzionatorio, comunicando alla Società il termine del 27 aprile 2022 per l'invio di una memoria difensiva nonché per la richiesta di audizione innanzi al Consiglio;

VISTA la nota prot. ART n. 11387/2022, 27 aprile 2022, con la quale la Società, nel rispetto del termine assegnato, ha rappresentato che:

- *“si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo convenzionale al fine di devolvere le funzioni essenziali di gestore dell'infrastruttura, di cui all'art. 3 comma 1, del D.Lgs. 112/2015 e smi alla società RFI in quanto soggetto di diritto terzo, autonomo ed*

indipendente sul piano giuridico e decisionale. Il medesimo accordo è divenuto efficace in data 6.12.2021”;

- “è stata prodotta specifica nota a RFI, attraverso la quale è stato istituito un idoneo gruppo di lavoro al fine di predisporre il Prospetto informativo della rete di questa società per far sì che sia colmato l’obbligo di cui all’oggetto”;

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella suddetta relazione con riferimento alla violazione contestata e, in particolare, che:

1. l’articolo 14 del D.lgs. n. 112/2015, ai commi 1 e 5, prevede che *“1. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete (di seguito anche: PIR), provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d’infrastruttura”;*
2. la norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del menzionato decreto legislativo statuisce che *“[I]l’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; (...) d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione”;*
3. al riguardo, giova premettere come il PIR rappresenti un importante elemento informativo che il Gestore dell’infrastruttura appronta a favore del mercato, attuale e potenziale, e che contiene specificazioni sulle caratteristiche della rete gestita, sui criteri adottati per quantificare tariffe e canoni per l’uso dell’infrastruttura e sulle regole seguite per disciplinare le richieste di capacità infrastrutturale e di accesso ai servizi connessi alla rete, sugli schemi quadro degli atti contrattuali oggetto di stipula tra il gestore dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie o altro soggetto richiedente capacità per l’utilizzo della capacità infrastrutturale, nonché sulle regole e gli obblighi reciproci che disciplinano

l'esercizio del servizio di trasporto ferroviario per l'orario a cui il PIR si riferisce, anche a tutela degli utenti del servizio;

4. dalla documentazione agli atti risulta, con riguardo al PIR 2022, la violazione da parte della Società degli obblighi normativi di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015, nella misura in cui TUA non ha provveduto nei termini di legge ad elaborare e pubblicare il PIR 2022, contenente le condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell'orario 2021-2022, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, né ha provveduto alla pubblicazione entro l'avvio dell'orario di servizio 2021-2022, fissato, dall'Allegato III del decreto legislativo n. 112/2015, alla mezzanotte del secondo sabato di dicembre;
5. la violazione contestata, tutt'ora in corso, trova conferma, inoltre, nelle dichiarazioni rese dalla medesima Società nella parte in cui ha evidenziato che *“è stato istituito un idoneo gruppo di lavoro al fine di predisporre il Prospetto informativo della rete (...) per far sì che sia colmato l'obbligo di cui all'oggetto”* (cfr. prot. ART n. 11387/2022, del 27 aprile 2022);

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera d), del decreto legislativo n. 112/2015 *“in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione”*;

TENUTO CONTO

che, con delibera dell'Autorità n. 215/2020, del 17 dicembre 2020, notificata in pari data con prot. ART n. 20023/2020, è stata accertata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver elaborato e pubblicato il Prospetto informativo della rete relativo all'anno 2020, e conseguentemente è stata irrogata ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del menzionato decreto legislativo n. 112/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

TENUTO CONTO

che, con delibera dell'Autorità n. 126/2021, del 23 settembre 2021, notificata in pari data con prot. ART n. 14810/2021, è stata accertata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver elaborato e pubblicato il Prospetto informativo della rete relativo all'anno 2021, e conseguentemente è stata irrogata ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del menzionato decreto legislativo n. 112/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00);

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015 e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi

da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, fatto in ogni caso salvo l’articolo 37, comma 14, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, in forza del quale *“in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), [l’organismo di regolazione provvede] ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione”*;

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione istruttoria relativamente alla determinazione dell’ammontare della sanzione, in considerazione dell’articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, e in particolare che:

1. l’articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) personalità dell’agente; d) condizioni economiche dell’agente;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, pur riconoscendo la ridotta estensione territoriale della condotta, e quindi la sua limitata offensività, rilevano, nel caso in esame, la piena consapevolezza della violazione da parte dell’agente, essendo stata TUA già sanzionata per la medesima violazione relativa al PIR 2020 (cfr. delibera n. 215/2020) e al PIR 2021 (cfr. delibera n. 126/2021), sia la significativa durata della violazione, posto che la pubblicazione non è avvenuta neanche nei termini dell’allegato III del decreto legislativo n. 112/2015 e risulta tutt’ora in atto;
3. in merito all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, assume rilevanza l’accordo sottoscritto tra la Regione Abruzzo, TUA e RFI, divenuto efficace dal 6 dicembre 2021, al fine di devolvere a quest’ultimo soggetto le funzioni essenziali di gestore dell’infrastruttura;
4. riguardo alla personalità dell’agente, risultano a carico di TUA precedenti provvedimenti sanzionatori per la medesima violazione (cfr. delibera n. 215/2020 e delibera n. 126/2021);
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l’esercizio 2020, pari ad euro 104.804.717,00 (centoquattromilionioottocentoquattromilasettecentodiciassette/00) ed un utile di euro 17.385,00 (diciassettemilatrecentoottantacinque/00);
6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell’anno 2020, atteso che, in base alla

disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e, comunque, in misura non superiore ad 1 milione di euro, ferma restando l'applicazione del richiamato articolo 37, comma 14, lett. d) del decreto legislativo n. 112/2015. Nel contesto della Società nei cui confronti si procede, appare opportuno considerare i ricavi da corrispettivo, riferiti all'anno 2020, del Contratto di servizio, riconosciuti dalla Regione Abruzzo, per la gestione dell'infrastruttura, pari a euro 4.250.000,00 (quattromilioniduecentocinquantamila/00), così come indicato dalla stessa Società nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 50/2021 (acquisito agli atti con nota prot. ART n. 12640/2021);

7. per le considerazioni su esposte e sulla base Linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna riduzione; iii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 3.000,00 (tremila/00) per la reiterazione della violazione; iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, con riferimento al Prospetto informativo della rete relativo all'anno 2022;
2. è irrogata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del menzionato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 98/2022";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso

al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. il presente provvedimento è notificato a Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 16 giugno 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)